

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3311 del 16/06/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - C.E.M. - COOPERATIVA FRA ESERCENTI MACELLAI - SOCIETA' COOPERATIVA - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e conservazione carni sito in Comune di Cesena, Via Guarneri n. 497.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3496 del 16/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno sedici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - C.E.M. - COOPERATIVA FRA ESERCENTI MACELLAI - SOCIETA' COOPERATIVA - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e conservazione carni sito in Comune di Cesena, Via Guarneri n. 497.

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1397 del 11/05/2016 ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. C.E.M. SOC. COOP. con sede legale in Comune di Cesena, Via Guarneri n. 497. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, lavorazione e conservazione carni sito in Comune di Cesena, Via Guarneri n. 497.*" rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/05/2016;

Vista l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 17/12/2025, acquisita al Prot. Unione 50780 da Arpae con PG/2025/232023-232030-232036 del 31/12/2025 – pratica Sinadoc 1245/2026 - da C.E.M. - COOPERATIVA FRA ESERCENTI MACELLAI - SOCIETA' COOPERATIVA (C.F./P.IVA 00137500401) con sede legale a Cesena, Via Guarneri n. 497, per la modifica sostanziale con rinnovo dei termini dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06) - di competenza Arpae SAC - nuovo titolo abilitativo;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura - di competenza comunale - modifica sostanziale;
- impatto acustico - di competenza comunale - modifica sostanziale;

Richiamata la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi idrici:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Verificata la correttezza formale dell'istanza presentata;

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- il SUAP indicava con nota Prot. Unione 51979 del 30/12/2025 la Conferenza di Servizi

decisoria per Istanza di attivazione Procedimento Unico per PROU PER LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DI FABBRICATO INDUSTRIALE ADIBITO A LAVORAZIONE CARNI in VIA GUARNERI - CESENA all'interno del quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA;

- con nota Prot. Unione 2004/2026 del 19/01/2026, acquisita al PG/2026/9494, il SUAP comunicava l'avvio di procedimento di AUA e richiedeva integrazioni;
- con nota Prot. Unione 8655 del 03/03/2026 il SUAP trasmetteva integrazioni relative all'AUA e riavviava la Conferenza dei Servizi, acquisita da Arpae al PG/2026/40342;
- con nota Prot. Unione 11430 del 18/03/2026, acquisita al PG/2026/50472, il SUAP richiedeva ulteriori integrazioni e trasmetteva integrazioni relative agli scarichi presentate dalla ditta in data 12/03/2026;
- con nota Prot. Unione 12631 del 27/03/2026, acquisita al PG/2026/57563, il SUAP trasmetteva integrazioni relative all'AUA presentate dalla ditta in data 23/03/2026 ed in data 25/03/2026;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla Osta per la matrice impatto acustico espresso dal Comune di Cesena (Prot. Com.le 18/11/2026 del 08/01/2026), acquisito da Arpae al PG/2026/1245;
- Rapporto istruttorio del responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" datato 16/04/2026, previa acquisizione del parere favorevole di AUSL e della Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale Arpae - Distretto di Forlì-Cesena;
- Nulla Osta allo scarico Prot. Com.le 48378 del 31/03/2026, acquisito al PG/2026/102768, emesso dal Comune di Cesena previo parere di HERA S.p.A.;

Atteso che, stante l'inserimento del nuovo titolo abilitativo "emissioni in atmosfera" e la richiesta da parte della ditta di modifica sostanziale di AUA con rinnovo dei termini, si procede con l'adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo in sostituzione del precedente;

Considerato che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

Ravvisata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore di C.E.M. - COOPERATIVA FRA ESERCENTI MACELLAI - SOCIETA' COOPERATIVA, per lo stabilimento di lavorazione e conservazione carni sito in Comune di Cesena, Via Guarneri n. 497, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

Visti il rapporto istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera reso da Cristian Silvestroni acquisito in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento Cristina Baldelli e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **C.E.M. - COOPERATIVA FRA ESERCENTI MACELLAI - SOCIETA' COOPERATIVA** (C.F./P.IVA 00137500401) per lo stabilimento di lavorazione e conservazione carni sito in Comune di Cesena,

Via Guarneri n. 497, che comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura** - di competenza comunale;
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** (art. 269 del D.lgs. 152/06) - di competenza Arpae SAC;
- **Impatto acustico** - di competenza comunale;

con l'effetto di sostituire ad ogni effetto la precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1397 del 11/05/2016.

2. **Di stabilire** che per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- **ALLEGATO A e relativa Planimetria "SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA";**
- **ALLEGATO B e relativa Planimetria "EMISSIONI IN ATMOSFERA";**

Oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: ***siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di attività diurne e notturna, ricettori, ecc.) della Relazione Acustica datata ottobre 2025. L'introduzione di nuove macchine e/o la modifica delle esistenti, che introducessero nuove sorgenti acustiche, dovranno essere attentamente valutate in una nuova valutazione di impatto acustico.***

3. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 comma 6 D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013.

4. **Di stabilire** che eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

5. **Di dare atto** che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA.

6. **Di dare atto** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente.

7. **Di dare atto** che sono fatti salvi:

- tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

8. **Di dare atto** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

9. **Di trasmettere** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cesena e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Elena Montepaone

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

Visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il parere Hera protocollo n. 34198 del 27/04/2026 acquisito al Prot. Com.le 63194 del 30/04/2026;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	C.E.M. - COOPERATIVA FRA ESERCENTI MACELLAI - SOCIETA' COOPERATIVA
Ubicazione dell'insediamento	Via Guarneri 497 – Cesena
Destinazione d'uso insediamento	Lavorazione carni bovine e/o suine
Potenzialità insediamento	Scarico S1 - Via Guarneri: 29.670 mc/anno – 81 mc/giorno Scarico S2 - P.le Fracassi : 5.330 mc/anno – 15 mc/giorno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Scarico S1 : Grigliatore
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Impianto finale di trattamento	Impianto dep. Cesena, via Calcinaro

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 17/12/2025 e s.m.i. e comunque nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 34198 del 27/04/2026 sotto riportate;

2. le eventuali modifiche da apportare allo schema della rete fognante durante l'esecuzione dei lavori saranno da concordare con il competente Ufficio Comunale al fine di valutare la necessità del riesame del presente ALLEGATO. La mancata comunicazione comporterà la decadenza del presente ALLEGATO;

3. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;

4. le opere per la realizzazione della rete interna dovranno essere ultimate entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico trasmette tramite PEC al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato (MODULO 3 scaricabile dal sito del Comune). Qualora lo stato di fatto delle reti fognarie interne e delle schede tecniche fossero modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto, tale dichiarazione, con

allegata la documentazione aggiornata, dovrà essere trasmessa anche al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Arpae;

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE E DELLA GESTIONE DELLO SCARICO di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI nella Fognatura nera "tipo A", secondo lo schema fognario allegato:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, la presente autorizzazione allo scarico si considera tacitamente confermata se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza dell'autorizzazione allo scarico;

2. il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
- rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera prot 34198 del 27/04/2026 sotto riportate;
- regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
- dare immediata comunicazione al Comune e ad Hera di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Arpae di ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame del presente atto.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.p.A.

1) Nella rete fognaria nera sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da:

- **Terminale S1 - Via Guarneri:** lavaggio e sanificazione ambienti e attrezzature, celle frigorifere e acque di raffreddamento;

- **Terminale S2 - P.le Fracassi:** acque di raffreddamento, spurgo e controlavaggio addolcitori.

2) Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3) Gli scarichi devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 3 per gli scarichi in fognatura, Allegato 5, Parte terza del D. Lgs 152/06** ad eccezione, dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

- **Scarico S1 - Via Guarneri**

COD \leq 700 mg/l

BOD5 \leq 350 mg/l

Solidi Sospesi Totali \leq 500 mg/l;

Tensioattivi totali \leq 25 mg/l;

- **Scarico S2 - P.le Fracassi**

Cloruri \leq 2.000 mg/l

4) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a :

Scarico S1 - 29.670 mc/anno, 81 mc/giorno;

Scarico S2 - 5.330 mc/anno, 15 mc/giorno;

Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. In relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo.

5) Le acque reflue domestiche, convogliate allo scarico finale unitamente alle acque reflue da processo produttivo, saranno considerate, ai fini tariffari e gestionali, come acque reflue industriali.

6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze', per ciascun terminale di scarico, dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

grigliatura (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali da lavorazione carni);

misuratori di portata elettromagnetici (sulle linee di scarico complessive delle acque reflue) piombati da HERA, aventi caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installati da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2018;

pozzetti di prelievo (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 6 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

8) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **verifica di funzionalità dei misuratori di portata** allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalle schede tecniche degli strumenti), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore. I **rapporti di verifica** degli strumenti dovranno essere tempestivamente inviati a HERA che provvederà alla prevista piombatura.

9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

10) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

11) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

13) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha

effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

14) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

15) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

16) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento.

17) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

18) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola dei prescritti misuratori di portata, richiedendone a HERA la piombatura.**

19) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, come sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente ALLEGATO troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente ALLEGATO per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

➤ **INTRODUZIONE**

Ditta	C.E.M. - Cooperativa fra Esercenti Macellai Soc. Coop.
Impianto	produzione, lavorazione e conservazione carne
Ubicazione	Comune di Cesena (FC), via Guarneri n. 497

➤ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

L'istanza in oggetto di attivazione del procedimento unico art. 7 del D.P.R. 160/2010 con Permesso di Costruire per "La realizzazione di ampliamento di fabbricato industriale adibito a lavorazione carni in via Guarneri - Cesena" comprende diversi endoprocedimenti, fra cui la modifica sostanziale della determinazione di AUA DET-AMB-2016-1397 del 11/05/2016 prevedendo anche il nuovo titolo ambientale relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'istanza in oggetto riguarda quanto segue:

- nuova emissione E31, derivante da un gruppo elettrogeno di emergenza, avente potenza termica nominale pari a 2,244 MWt alimentato a gasolio;
- sono inoltre presenti altre emissioni che la ditta classifica "non soggette ad autorizzazione" ai sensi delle diverse casistiche indicate nella Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. n. 2337 del 08/01/2026, aggiornata in data 06/03/2026 prot. n. 42818, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della ditta.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che tali aspetti vengono trattati direttamente da Comune per il rilascio del titolo edilizio all'interno della Conferenza di Servizi decisoria sopraccitata.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 02/04/2026 prot. n. 92632, acquisita al prot. di Arpae n. 61861 del 03/04/2026, ha trasmesso il proprio parere favorevole di seguito riportato:

"In relazione alla domanda di AUA ricompresa nel procedimento in oggetto (ns prot. 332129, 332132 e 332136 del 30/12/2025; ns prot. 14726 del 20/01/2026) esaminata la documentazione agli atti comprensiva delle successive integrazioni, inerente "un ampliamento dei locali destinati alla lavorazione e stoccaggio delle carni bovine e suine" senza incremento di personale e "un significativo intervento di efficientamento energetico e potenziamento degli impianti frigorifero ed elettrico, oltre all'installazione di un fotovoltaico sulla copertura dell'edificio in ampliamento",

fermo restando quanto già espresso, relativamente alla parte edilizia, dallo scrivente Servizio nel

parere NIP già trasmesso (ns prot. 49636 del 23/02/206) e con particolare riferimento alla necessità di ottenimento di specifica autorizzazione da parte della Commissione Provinciale Gas Tossici (Regio Decreto 147/1927 e s.m.i.)

premesso che trattasi di un'attività produttiva già esistente classificabile come Industria Insalubre di I classe (n. 22 elenco B del D.M. 5 settembre 1994), operante in contesto territoriale misto con presenza di alcuni recettori residenziali,

valutate le caratteristiche e i tempi di funzionamento delle nuove emissioni E31, E32, E33

si esprime, per quanto di specifica competenza parere favorevole con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae - Servizio Territoriale e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. .

Fermo restando il parere di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco FC, si precisa l'importanza che la Ditta sia dotata di apposita procedura operativa che consenta la gestione tempestiva ed efficace di eventuali emergenze correlate al malfunzionamento degli impianti, a tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori e delle categorie di popolazione operante o residente nel contesto territoriale di cui trattasi".

Con nota prot. n. 59934 del 01/04/2026 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento, nella quale si esprime parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14bis della L. 241/90 e s.m.i., ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

➤ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

EMISSIONE E31 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (2,24 MWt, a gasolio)

Medio impianto di combustione nuovo soggetto al comma 16 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	3.400	Nmc/h
Altezza minima	2,7	m
Durata	occasionale/emergenza	

Concentrazione massima di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	4.000	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	650	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E13 - TORRE RAFFREDDAMENTO SALA MACCHINE R404

EMISSIONE E33 - CONDENSATORI EVAPORATIVI

Emissioni non assoggettate alla presente autorizzazione in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

EMISSIONE E22 - CAMINO CUCINA

Emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., proveniente da un impianto compreso alla lettera e) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E6 - ASPIRATORE DEPOSITO SALE, SPEZIE AROMI (S&P)

EMISSIONE E15 - ASPIRATORE DEPOSITO SALE, SPEZIE AROMI (INSACCATI)

EMISSIONE E16 - LAVACOLTELLI (S&P)

EMISSIONE E17 - LAVACOLTELLI (INSACCATI)

EMISSIONE E18 - SFIATI ARIA COMPRESSA

EMISSIONE E19 - SFIATI E RICAMBI ARIA LOCALE MACCHINE ARIA COMPRESSA

EMISSIONE E21 - ESTRAZIONE SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOI

EMISSIONE E23 - RECUPERATORE SPOGLIATOI

EMISSIONE E24 - RECUPERATORE SPOGLIATOI

EMISSIONE E25 - ESPULSIONE POMPA DI CALORE ACS SPOGLIATOI

EMISSIONE E40 - DEUMIDIFICATORE ANTICELLA PT

EMISSIONE E41 - DEUMIDIFICATORE ANTICELLA PT

EMISSIONE E42 - ESPULSIONE ARIA LOCALE LAVAGGIO

EMISSIONE E43 - ESPULSIONE ARIA LOCALE LAVORAZIONE

EMISSIONE E44 - DEUMIDIFICATORE LOCALE LAVORAZIONE PT

EMISSIONE E45 - DEUMIDIFICATORE DEPOSITO IMBALLI PT

EMISSIONE E46 - DEUMIDIFICATORE CONFEZIONAMENTO E SPEDIZIONE PT

EMISSIONE E48 - ESTRATTORI CABINA ELETTRICA

Emissioni derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

EMISSIONE E32 - SCRUBBER RICAMBIO ARIA LOCALE TECNICO

Emissione derivante da un dispositivo destinato a situazioni critiche o di emergenza, che non opera come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento, pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

EMISSIONE E1 – CENTRALE TERMICA (299 kW, a metano)

EMISSIONE E2 – CALDAIA UFFICI (31 kW, a metano)

EMISSIONE E47 – CANNA FUMARIA N. 2 CALDAIE LOCALE LAVAGGIO

(345 kW cad., a metano)

Emissioni relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

1. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. La Ditta deve provvedere alla registrazione dei periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza di cui alla **emissione E31** (che si configura come **medio impianto di combustione nuovo**) nel **registro** di cui al successivo punto 2., riportandone la data di accensione e le ore di funzionamento. **Entro il 1° marzo di ogni anno**, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio della presente AUA, la Ditta dovrà trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: forlicesena@pec.arpae.it), la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. Il gruppo elettrogeno di cui alla **emissione E31** non deve risultare in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di tre anni, come specificato all'art. 273-bis comma 16 del Dlgs 152/06 e smi.
2. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere registrati i periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza, come richiesto al precedente punto 1. relativamente alla **emissione E31**.

C. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di

tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

D. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

E. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

1. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si

renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

F. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

➤ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 40342 del 03/03/2026, denominata "*PLANIMETRIA GENERALE EMISSIONI ATMOSFERICHE STATO MODIFICATO - Rev. 01 del 27/01/2026 - Scala 1:200*", a firma del tecnico incaricato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.